



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 21/04/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo il 24 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 18 novembre 2025), il ricorrente deduceva essersi verificato (in data 11 giugno 2025) un sinistro stradale che coinvolgeva l'automobile di sua proprietà (condotta però dalla figlia), assicurata per la R.C. Auto con l'impresa resistente, nonché un altro autoveicolo, parimenti assicurato con questa. Aggiungeva di aver presentato all'impresa, in data 17 giugno 2025, richiesta di risarcimento danni ex art. 149 del Codice della Assicurazioni private (CAP) e di avere però ricevuto diniego, fondato sull'attribuzione della sua esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento.

Formulata quindi istanza di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 146 CAP (in data 10 ottobre 2025), inviava formale reclamo alla compagnia in data 18 novembre 2025, contestando l'attribuzione dell'integrale responsabilità dell'evento e, conseguentemente, chiedendo alla



stessa di rivedere la posizione assunta. A giudizio del ricorrente, infatti, l'impresa avrebbe fondato il proprio diniego su dichiarazioni non veritiere rese dalla controparte del sinistro, asseritamente incompatibili con la documentazione fotografica acclusa alla perizia dell'impresa (non versata in atti); inoltre, la rilevanza probatoria della testimonianza inoltrata all'impresa dal conducente dell'altro veicolo coinvolto sarebbe da contestare siccome resa da un soggetto assente al momento dell'urto.

La ricorrente concludeva dunque chiedendo al Collegio:

- di rideterminare la quota di responsabilità nella causazione del sinistro a suo carico, con il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità di controparte;
- per l'effetto, che l'impresa provvedesse al risarcimento dei danni al veicolo pari ad euro 2.470,35;
- conseguentemente, che venisse rivisto l'attestato di rischio;
- in via istruttoria, di essere autorizzato al deposito di *file* video e audio a sostegno delle sue pretese.

Regolarmente costituitasi nell'odierno procedimento, l'impresa rappresentava di non aver mai ricevuto un formale reclamo da parte del ricorrente. Nel merito della gestione del sinistro, invece, la compagnia affermava di non aver potuto formulare un'offerta risarcitoria poiché la versione dei fatti della controparte del sinistro sarebbe risultata supportata da dichiarazione testimoniale.

L'impresa deduceva, altresì, che la perizia contestata dal ricorrente riportasse la versione dei fatti dell'assicurato e non esprimesse un giudizio di merito sulla dinamica dell'incidente. Precisava, inoltre, che la documentazione fotografica non fosse rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti di causa, in quanto rappresentazione dei veicoli in posizione diversa rispetto a quella immediatamente successiva all'urto.

In ogni caso, l'impresa affermava di aver formulato, in data 19 febbraio 2026, una proposta di definizione bonaria della lite, offrendo al ricorrente un importo pari ad euro 1.000,00, in applicazione del criterio di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, cod. civ. Aggiungeva però che tale proposta di accordo transattivo era stata rifiutata dal ricorrente.

L'impresa concludeva quindi per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, dovuta a mancata presentazione del previo reclamo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"); in subordine, per la definizione del sinistro applicando l'art. 2054, comma, 2 cod. civ., con riconoscimento di un eguale concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti.

In sede di repliche, il ricorrente ribadiva tuttavia di aver presentato formale reclamo all'impresa, tramite messaggio di posta elettronica certificata inoltrato in data 18 novembre 2025, chiedendo un riesame delle valutazioni sulla responsabilità del sinistro. Quanto alla proposta transattiva menzionata dalla compagnia, rappresentava di averla rifiutata in quanto reputata errata la definizione del sinistro in concorso paritario, neppure motivata nel merito dalla compagnia.

In particolare, affermava di aver trasmesso all'impresa numerose foto e video realizzati immediatamente dopo lo scontro e prima dello spostamento dei veicoli, a sostegno



dell'esclusiva responsabilità di controparte nella causazione dell'evento. Tale documentazione sarebbe fondamentale ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, considerando, altresì, che uno di questi *file* video conterrebbe una dichiarazione di ammissione di colpa esclusiva di controparte.

Il ricorrente affermava, inoltre, di essere venuto a conoscenza della denuncia della controparte e della dichiarazione testimoniale solo a seguito dell'istanza di accesso agli atti del 10 ottobre 2025 e di aver, successivamente, contestato all'impresa la non veridicità del contenuto della testimonianza. A sostegno di ciò, produceva *screenshot* di messaggi *Whatsapp* e trascrizioni di registrazioni vocali del fratello del testimone, attraverso le quali riteneva provato che il testimone non sarebbe intervenuto sul luogo dell'incidente nella sua immediatezza, bensì in un momento successivo allo scontro tra i veicoli; al fine di dimostrare la non aderenza al vero delle dichiarazioni testimoniali menzionate, deduceva altresì che il testimone avrebbe affermato, sul luogo stesso dell'incidente, l'esclusiva responsabilità della controparte nella causazione dell'evento.

Congiuntamente al deposito delle repliche, il ricorrente formulava richiesta di supporto tramite il Portale AAS, chiedendo di poter depositare i *file* audio e video menzionati nei suoi scritti difensivi.

Con le proprie controrepliche, l'impresa affermava che i *file* video non rappresentassero la dinamica del sinistro e che la corrispondenza *Whatsapp* prodotta con le repliche del ricorrente non fosse utile alla ricostruzione dei fatti, né alla valutazione delle responsabilità delle parti, in quanto non certificata. Deduceva, inoltre, che, in assenza di riscontro alle richieste di integrazione documentale (testimonianze, foto danni, verbali di intervento della polizia municipale), inviate al ricorrente nei mesi di giugno e luglio 2025, la compagnia avesse definito il sinistro con torto convenzionale, e conseguente addebito del *forfait* CARD, di importo pari a euro 2.300, in data 8 agosto 2025.

Relativamente, infine, all'asserita non veridicità delle testimonianze prodotte dalla controparte, l'impresa rilevava come il ricorrente non avesse mai presentato querela di falso. In ogni caso, confermava la volontà di definire il sinistro in applicazione del concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti, attribuendo al ricorrente il 50% della responsabilità dell'evento ai sensi dell'art. 2054, comma 2, cod. civ.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la contestazione, da parte del ricorrente, della determinazione sul riparto di responsabilità in relazione a sinistro R.C. Auto, adottata dall'impresa di assicurazione, e la conseguente richiesta di nuova liquidazione dell'indennizzo.

Rilievo pregiudiziale presenta tuttavia l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte resistente e fondata sulla asserita mancata ricezione del reclamo, ex art. 8, comma 2, del Decreto.

Ai sensi di tale disciplina, il reclamo è "una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario" (art. 1, comma 1, lett. i, Decreto); la presentazione del reclamo costituisce d'altra parte presupposto



necessario ai fini della successiva proposizione del ricorso, sotto pena di inammissibilità di quest'ultimo (art. 8, comma 1, Decreto).

La contestazione di mancato ricevimento di un reclamo integra eccezione in senso stretto, soggetta al regime di prova dettato dall'art. 2697, comma 2, cod. civ. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, la prova dei fatti costitutivi come delle eccezioni, quand'anche avente ad oggetto fatti negativi, segue le regole generali di cui all' art. 2697 cod. civ. e può essere assolta mediante la dimostrazione, anche in via presuntiva, di uno specifico fatto positivo contrario (cfr. Cass. civ., sez. trib., 17 luglio 2019, n. 19171).

Incombe così sulla parte eccepente l'onere di provare le circostanze eccepite: direttamente, allorché di segno positivo, indirettamente, ossia mediante ricorso a presunzione relativa, laddove di segno negativo, in tale seconda ipotesi dovendo comunque fornire evidenza del fatto probante dal quale risalire al fatto da provare.

Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della prova fornita da parte ricorrente, circa l'inoltro di una inequivoca dichiarazione scritta di insoddisfazione, rivolta all'impresa (comunicazione del 18 novembre 2025, versata in atti unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna della pec), nessuna contestazione è stata mossa da quest'ultima in merito al ricevimento della citata comunicazione e soprattutto nessun riscontro è stato da essa fornito a sostegno di quanto eccepito.

L'eccezione non può dunque essere accolta.

Venendo al merito del ricorso, il ricorrente non ha fornito elementi di prova utili ai fini di una diversa valutazione del riparto di responsabilità rispetto a quella effettuata dall'impresa. Ricorre, su queste basi, un non pieno assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ai fini dell'accoglimento della sua domanda, talché solo un accertamento tecnico potrebbe condurre a disattendere la ricostruzione dell'impresa, eventualità nondimeno preclusa dall'art. 3, comma 3, del Decreto, secondo cui "le controversie sono esclusivamente documentali" e l'Arbitro "non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali".

Ciò premesso, non essendo all'evidenza sufficiente la sola produzione documentale in atti a consentire un pronunciamento sul *thema decidendum*, devono dirsi integrati gli estremi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, secondo cui: "il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA